



Comune di Abbadia Lariana

Provincia di Lecco

Uffici: 0341.731241 / Fax 0341.1881038
Ufficio tecnico: 0341.700423
Polizia municipale: 335/7202713
e-mail info@comune.abbadia-lariana.lc.it

C.A.P. 23821
CODICE FISCALE 83007090133
PARTITA IVA 00684170137
www.comune.abbadia-lariana.lc.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cod. 10457

COPIA

Delibera N. 18 del 22/06/2015

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015

Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 38 del D. LGS. 267/2000 e art. 8 Statuto Comunale e art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio per il quale sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVI	PRESENTI	ASSENTI
BARTESAGHI CRISTINA	Sì	==
AIELLO DOMENICO	Sì	==
MANDELLI LAURA MARINA	Sì	==
FASCENDINI LUCIANO	Sì	==
BUTTI PIERO	Sì	==
SALVONI FULVIO	Sì	==
DI PIPPO FELICE	==	Sì
CORTI PAOLO	Sì	==
BELLINI GAIA	Sì	==
MICHELI MATTIA	Sì	==
RUSCONI GIANLUCA	==	Sì
AZZONI ROBERTO SERGIO	==	Sì
MOLTRASIO ROBERTO	==	Sì

TOTALI PRESENTI: 9 ASSENTI: 4

Assiste il Segretario Comunale Giuseppe Parente il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. Cristina Bartesaghi - SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 22/06/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015

Alle ore 20,50 entra in aula il Consigliere Comunale Sig. Luciano Fascendini per cui risultano presenti n. 9 consiglieri comunali compreso il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (*IUC*), che comprende l'imposta municipale propria (IMU), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

Richiamati i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della IMU;

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della IMU;

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23/12/2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della L. n. 147/2013;

Considerato che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata L. n. 147/2013 dispone: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

Dato atto, pertanto, che l'articolo 13 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- al comma 1 ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;
- al comma 6 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- al comma 7 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo altresì che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- al comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- al comma 17 dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

Atteso che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013):

- alla *lettera a)* ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, ed alla successiva *lettera h)* ha abrogato il citato comma 11;

- alla *lettera f)* ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- alla *lettera g)* ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Richiamato il decreto legislativo n. 504/1992 e le successive variazioni ed integrazioni, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (*ICI*), al quale il citato decreto-legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Ministeriale 13/05/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115, che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015,

Richiamato l'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale prevede che il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio della delibera al Ministero dell'Economia e Finanze entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenza anagrafica;

Visto il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del

decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visto che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ritenuto, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni in vigore per il 2014 nella misura che segue:

- aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 nella misura dello 0,89%;
- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,40%;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D nella misura dello 0,89%, di cui lo 0,76% quale quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,13% quale quota di competenza comunale;
- aliquota per le aree fabbricabili nella misura dello 0,76%;
- detrazione nella misura di € 200,00 per l'abitazione principale di cui all'art.13, comma 10 del D.L. 201/2011

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24/07/2014;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dell'area competente;

Con voti n 8 favorevoli, n. 1 contrari (Mattia Micheli) e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo;
- 2) Di determinare, per l'anno 2015, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (*IMU*), mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2014 e quindi, specificatamente:
 - di confermare l'aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 nella stessa misura deliberata per l'anno 2014 e quindi nella misura dello 0,89%;
 - di confermare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 nella stessa misura deliberata per l'anno 2014 e quindi nella misura dello 0,40%;

- di confermare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D nella stessa misura deliberata per l'anno 2014 e quindi nella misura dello 0,89% di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,13% è la quota di competenza comunale;
 - di confermare l'aliquota prevista per le aree fabbricabili nella stessa misura deliberata per l'anno 2014 e quindi nella misura dello 0,76%;
 - di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art.13, comma 10 del D.L. 201/2011;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art.13, comma 2, secondo periodo, del D. 201/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
- 4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Mattia Micheli), espressi per alzata di mano, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18 DEL 22/06/2015

OGGETTO: parere di regolarità tecnico contabile
D.Lgs. 267/2000 – T.u.e.l.

La sottoscritta Simonetta Sapora nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario;
vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta del 22/06/2015
Avente oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015

Esperita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del bilancio;
Sotto la propria responsabilità;
Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 – T.u.e.l.
Visto l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 inserito dall'art. 3, comma 1 lett.d)
DL 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della suindicata proposta di deliberazione.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Simonetta Sapora

La sottoscritta Simonetta Sapora nella sua qualità di responsabile del servizio interessato;
Vista la sopracitata proposta di deliberazione da porre in discussione;
Sotto la propria responsabilità;
Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – T.u.e.l.
Visto l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 inserito dall'art. 3, comma 1 lett.d)
DL 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Simonetta Sapora

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Cristina Bartesaghi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe Parente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

Abbadia Lariana, li 03/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe Parente

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Abbadia Lariana, li 03/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giuseppe Parente

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.LGS. 267/2000.

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell'art. 134 c. 3 del T.U. 267/2000).

Abbadia Lariana, li 03/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe Parente
